

Regolamento per l'informazione sull'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino

Versione del 2 maggio 2012

Preambolo

La conferenza dei Ministri dei trasporti degli Stati dell'arco alpino (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera) del 2 maggio 2012 a Leipzig,

vista la decisione della conferenza dei Ministri dei trasporti degli Stati dell'arco alpino decretata il 7 maggio 2009 a Vienna,

viste le spiegazioni del 13 settembre 2011 del Comitato direttivo del Gruppo di Zurigo, relative al regolamento per l'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino,

decreta:

Capitolo 1 Definizioni

Art. 1 Evento

¹ Sono considerati eventi i disagi gravi al traffico non pianificabili, imminenti o già verificatisi, su un asse di transito importante di cui all'articolo 2, che potrebbero pregiudicare gravemente la viabilità su questo asse alpino per almeno 48 ore e avere quindi ripercussioni sugli Stati confinanti.

² Non sono considerati eventi ai sensi del capoverso 1 i disagi pianificabili, quali in particolare le chiusure per lavori di manutenzione e i rallentamenti dovuti ai cantieri.

Art. 2 Assi di transito importanti

Ai sensi del presente regolamento sono considerati assi di transito importanti i seguenti tratti stradali:

- a. Asse Nizza-Ventimiglia (F-I)
- b. Asse del Fréjus (F-I)
- c. Asse del Monte Bianco (F-I)
- d. Asse del Gran San Bernardo (F-I-CH)
- e. Asse del Sempione (I-CH)
- f. Asse del San Gottardo (D/F-CH-I)
- g. Asse del San Bernardino (D/A-CH-I)
- h. Asse del Brennero (D-A-I)
- i. Asse dei Tauri (D-A-SL)
- j. Asse del Pyhrn (D-A-SL)
- k. Asse del Corridoio meridionale (A-I)

Art. 3 National contact point

¹ Attraverso un sistema di national contact point (NCP) collegati in rete, lo scambio internazionale di informazioni sugli eventi e la loro gestione diventano possibili.

² Ad eccezione della Germania, gli Stati dell'arco alpino designano un NCP ciascuno. La Germania designa due NCP, uno nel Baden-Württemberg e uno in Baviera.

³ Gli NCP sono organizzazioni o autorità in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

⁴ Gli NCP comunicano nella loro lingua nazionale e, se possibile, in inglese. Se un NCP destinatario non comprende la lingua del mittente, è tenuto a informarsi presso gli altri NCP.

⁵ Il sistema è amministrato dallo Stato che mette a disposizione il webmaster del sito d'informazione sugli assi di transito importanti.

Capitolo 2 Flusso di informazioni in caso di evento

Art. 4 Flusso di informazioni internazionale

¹ Se si verifica un evento ai sensi degli articoli 1 e 2, l'NCP dello Stato interessato ne informa immediatamente tutti gli altri NCP e il webmaster del sito d'informazione mediante la lista di controllo standard. Contemporaneamente, l'NCP autore della segnalazione attribuisce all'asse di transito corrispondente lo stato di «disagio» sul sito d'informazione.

² Ogni NCP che riceve la segnalazione di un evento e il webmaster ne confermano immediatamente la ricezione all'NCP che l'ha inviata. Se la conferma di ricezione non giunge in tempo utile, l'NCP autore della segnalazione sollecita l'invio della conferma corrispondente.

³ Il flusso di informazioni a livello internazionale ha luogo esclusivamente tra NCP. Conformemente all'articolo 5, le richieste interne non sono trasmesse a NCP esteri.

Art. 5 Flusso di informazioni interno

¹ Ogni Stato è responsabile del proprio flusso di informazioni interno.

² Ogni Stato garantisce che, in caso di evento, il suo NCP ottenga immediatamente le informazioni necessarie dalle autorità e organizzazioni nazionali responsabili del trattamento dell'evento, in modo tale da consentire l'invio rapido di una segnalazione internazionale.

³ Ogni Stato stabilisce a quali autorità e organizzazioni nazionali il proprio NCP debba trasmettere le segnalazioni ricevute.

Capitolo 3 Reporting durante e dopo la gestione degli eventi

Art. 6 Il flusso di informazioni durante e dopo la gestione degli eventi

¹ L’NCP dello Stato interessato dall’evento definisce gli intervalli nei quali trasmettere le segnalazioni successive relative allo stato della gestione degli eventi agli altri NCP e al webmaster. Gli intervalli dipendono dal tipo di evento e dalla misura in cui gli altri Stati sono interessati.

² Il flusso di informazioni internazionale durante la gestione degli eventi si svolge, per analogia, conformemente all’articolo 4, il flusso di informazioni interno conformemente all’articolo 5.

³ L’NCP dello Stato interessato dall’evento informa gli altri NCP e il webmaster tramite una comunicazione finale relativa alla conclusione della procedura di gestione degli eventi. Contemporaneamente, lo stesso NCP riporta lo stato dell’asse di transito corrispondente a «situazione normale» sul sito d’informazione.

Art. 7 Documenti di informazione

¹ Una volta conclusa la gestione di un evento, l’NCP dello Stato interessato dall’evento redige un riepilogo delle principali fasi dell’attività d’informazione svoltesi durante la gestione dell’evento e lo inoltra per parere agli altri NCP.

² L’NCP dello Stato interessato dall’evento valuta i pareri ricevuti e inoltra il riepilogo rivisto agli altri NCP e al webmaster. Il webmaster trasmette il riepilogo ai membri del gruppo d’accompagnamento di cui all’articolo 12.

Capitolo 4 Sito d’informazione sugli assi di transito importanti

Art. 8 Contenuto e struttura del sito d’informazione

¹ L’organizzazione Gruppo di Zurigo gestisce un sito d’informazione quale parte del sistema «Informazione sull’attuazione della gestione in rete degli eventi nell’arco alpino».

² La pagina d’accesso (home page) del sito contiene una cartina schematica con gli assi di transito importanti conformemente all’articolo 2. Questa cartina indica, attraverso una variazione del colore e un simbolo di riferimento, un evento verificatosi su uno degli assi, ma non fornisce dettagli sull’evento. Gli assi fungono, al tempo stesso, da accesso ad altre pagine contenenti informazioni sugli stessi.

³ Attraverso la home page si può accedere a quattro pagine per ciascun asse. Tre pagine contengono informazioni generali a carattere permanente sull’asse interessato, la quarta contiene un elenco dei siti disponibili per ogni asse e per informazioni di servizio, e consente di accedere a questi siti attraverso dei link.

⁴ Un’area protetta del sito accessibile soltanto agli NCP contiene tutti i documenti di lavoro per l’esercizio del sistema d’informazione.

Art. 9 Presentazione del sito

¹ Il sito è disponibile in tutte le lingue nazionali degli Stati dell'arco alpino e in inglese.

² Gli NCP trasmettono al webmaster le informazioni da pubblicare in rete nella propria lingua nazionale. Il webmaster si occupa della loro traduzione in inglese che inoltra poi a tutti gli NCP. Questi provvedono quindi alla traduzione dei testi nella loro lingua nazionale e li rinviando al webmaster per la pubblicazione sul sito.

Art. 10 Manutenzione del sito d'informazione

¹ Il gruppo d'accompagnamento definito all'articolo 12 nomina il webmaster.

² Il webmaster mette a disposizione di tutti gli NCP l'elenco aggiornato degli NCP in un'area protetta del sito.

³ Il webmaster aggiorna periodicamente i contenuti dei siti di cui all'articolo 8 capoverso 3 sulla base dei documenti inoltratigli dagli NCP dietro sua esplicita richiesta.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 11 Costi

¹ Ogni Stato facente parte del sistema d'informazione sull'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino si assume gli eventuali costi derivanti dalla sua partecipazione.

² Lo Stato che mette a disposizione il webmaster del sito relativo agli assi di transito importanti si assume i costi che ne derivano.

Art. 12 Gruppo d'accompagnamento

¹ Il Comitato direttivo del Gruppo di Zurigo designa un gruppo d'accompagnamento incaricato di nominare il webmaster e di seguire la valutazione del sistema.

² Il gruppo d'accompagnamento si riunisce ogni due anni oppure su richiesta di uno degli Stati membri.

Art. 13 Entrata in vigore, durata di validità

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 2012.

² Il regolamento ha validità illimitata.

Art. 14 Disdetta, scioglimento

¹ Ogni Stato facente parte del sistema d'informazione sull'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino può disdire la sua partecipazione al sistema per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

² Il sistema d'informazione sull'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino e il presente regolamento esecutivo possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento mediante decisione dei Ministri dei trasporti degli Stati dell'arco alpino.